

## Modifica all'art. 15 della L. 93/2001 sul Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna

A.C. 4258 e A.C.4467

### Elementi per l'istruttoria legislativa

Numero del progetto di legge	4258	4467
<b>Titolo</b>	Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna	Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna
<b>Iniziativa</b>	Parlamentare	Parlamentare
<b>Iter al Senato</b>	No	No
<b>Numero di articoli</b>	2	2
<b>Date:</b>		
<i>Presentazione o trasmissione alla Camera</i>	5 aprile 2011	28 giugno 2011
<i>assegnazione</i>	27 aprile 2011	7 luglio 2011
<b>Commissione competente</b>	VIII Commissione (Ambiente)	VIII Commissione (Ambiente)
<b>Sede</b>	Referente	Referente
<b>Pareri previsti</b>	I, V, VII, X, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I, V, VII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

#### Premessa

L'art. 15, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 93, recante norme in materia di attività mineraria, ha disposto - al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale – l'assegnazione di finanziamenti [1] al **Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche** [2], prevedendone l'istituzione con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati. La norma ha altresì disposto l'affidamento della gestione ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati.

Il Parco è stato quindi **istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005**, pubblicato nella G.U. n. 156 del 7 luglio 2005.

Il decreto ministeriale istituisce il Parco, che viene denominato Parco dello zolfo delle Marche, ne elenca le finalità e le attività, disciplina la composizione del Consorzio nonché lo statuto e il regolamento del Consorzio medesimo; l'allegato A del decreto elenca i siti e i beni costituenti il parco dello zolfo delle Marche.

La relazione illustrativa delle proposte in esame sottolinea che il passaggio dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna dei comuni di Novafeltria e Sant'Agata Feltria, **ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117**, renderebbe ora necessaria la modifica della denominazione in quanto **il Parco museo è ubicato nel territorio delle regioni Marche ed Emilia-Romagna**.

#### Contenuto

L'art. 1, comma 1, di entrambe le proposte di legge prevede l'aggiunta di un comma 2-bis all'art. 15 della L. 93/2001 volto a:

- **modificare la denominazione del Parco** in "Parco museo delle miniere di zolfo **delle Marche e dell'Emilia-Romagna**";
- **far rientrare nel Parco** anche le **miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino** (l'inclusione delle miniere del Comune di Urbino viene prevista solo dall'A.C. 4467).

Relativamente all'inserimento dei nuovi siti la relazione illustrativa sottolinea che "Il Ministero per i beni e le attività culturali, in risposta ad una interrogazione<sup>3</sup> con la quale si chiedeva l'inserimento nel parco minerario dell'area di

Forminiano di Cesena<sup>4</sup>, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad analogia richiesta del comune di Cesena, hanno riconosciuto l'importanza di tale richiesta in quanto il sito di Forminiano si lega in modo inscindibile, così come la documentazione storica testimonia, alle miniere di zolfo di Perticara di Novafeltria e di Sant'Agata Feltria". Nella relazione illustrativa dell'A.C. 4467, si rileva altresì la necessità di inserire il sito in località Miniera del comune di Urbino che presenta un alto valore ambientale e culturale.

Si segnala, inoltre, che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del succitato decreto istitutivo del Parco, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, la regione Marche e gli enti locali interessati, potranno essere ricompresi all'interno del Parco dello zolfo delle Marche ulteriori siti e beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico culturale ed ambientale.

L'art. 1, comma 2, dell'A.C. 4467 prevede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'emanazione di un apposito **decreto del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali volto ad **apportare le necessarie modifiche al decreto istitutivo del Parco** finalizzate, in particolare:

- alla modifica della denominazione del Parco;
- alla modifica della composizione del consorzio;
- all'adeguamento dell'elenco dei siti, includendo la rappresentanza dei nuovi enti e territori;
- all'aggiornamento degli strumenti di gestione.

L'art. 1, comma 1, dell'A.C. 4258 prevede, invece, che con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, gli strumenti di gestione del Parco siano adeguati alle nuove disposizioni.

*Al riguardo, sarebbe opportuno valutare un coinvolgimento delle regioni Marche ed Emilia-Romagna e degli enti locali interessati nell'emanazione del citato decreto ministeriale, analogamente a quanto previsto dalla procedura per l'emanazione del decreto istitutivo del Parco e da quella di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto istitutivo per ricomprendere ulteriori siti nel Parco.*

Relativamente alle disposizioni di carattere finanziario, l'A.C. 4258 dispone che l'adeguamento degli strumenti di gestione del Parco alle nuove disposizioni avvenga nel **limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2011**, mentre l'A.C. 4467 prevede un **finanziamento a favore del consorzio gestore di 2 milioni di euro annui**.

*Si osserva che nella disposizione di cui all'A.C. 4467 non viene specificata la decorrenza del finanziamento.*

L'art. 2 di entrambe le pdl reca le disposizioni per la **copertura degli oneri** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## **Relazioni allegare**

Le proposte di legge sono accompagnate dalla relazione illustrativa.

## **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

Le proposte di legge sono riconducibili alla materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

## **Necessità dell'intervento con legge**

L'intervento normativo si giustifica considerato che la citata **legge n. 93 del 2001** reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche.

## **Incidenza sull'ordinamento giuridico**

### **Attribuzione di poteri normativi**

Le proposte di legge prevedono l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali allo scopo di apportare le modifiche al decreto ministeriale istitutivo del Parco conseguenti alla disposizioni introdotte dalle proposte di legge medesime.